



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA N. 2 DEL 04-01-2023

Oggetto: APPLICAZIONE STRAORDINARIA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10000 ABITANTI - SCADENZA 30 APRILE 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, avente ad oggetto “*Qualità dell’aria ambientale e per un’aria più pulita in Europa*”, recepita dallo Stato Italiano con D.Lgs. n. 155 del 13.08.2010, evidenzia che, per la tutela della salute umana e della qualità dell’aria, è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti, nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 10/11/2020, ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;
- nel dispositivo della sentenza emessa ex art. 258 TFUE, la Corte ha accertato che dal 2008 al 2017 l’Italia ha superato in maniera sistematica e continua i valori limite fissati per il PM10 e che il superamento è tuttora in corso e che ciò consentirà alla Commissione di avviare un costante monitoraggio sulla capacità dell’Italia di dare puntuale attuazione alla sentenza;
- nella Regione Veneto, il superamento si è verificato per il solo valore limite giornaliero e le zone interessate dalla procedura di infrazione sono: IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”;
- pur non essendo il territorio comunale di Cavaso del Tomba direttamente interessato dalla procedura di infrazione della Corte di Giustizia Europea, si rende comunque necessario porre in essere misure integrative alle misure previste dall’Accordo di Bacino Padano e dal P.R.T.R.A., condivise con le Regioni del Bacino Padano, finalizzate al raggiungimento dei valori limite di qualità dell’aria nel più breve tempo possibile;

DATO ATTO che:

- la Regione Veneto, con D.C.R. n. 90 del 19.04.2016, ha approvato l’aggiornamento del Piano regionale di tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali ed ha inoltre classificato i Comuni della Regione

in zone in base alle diverse tipologie di inquinanti, al carico emissivo, alle caratteristiche meteorologiche e al grado di urbanizzazione del territorio;

- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1909 del 29.11.2016, Allegato A, la Regione Veneto ha approvato le *“Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria e il contrasto dell’inquinamento locale da PM10”*, che prevedono l’attivazione di misure temporanee a seconda dei livelli di criticità relativi ai valori di PM10;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 836 del 06.06.2017, è stato approvato il *“Nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”* (che interessa le regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto), attraverso una serie di iniziative omogenee e addizionali rispetto alle esistenti, da attuarsi nell’ambito del sottoscritto *“Piano Straordinario per la qualità dell’aria”*;
- gli interventi da porre in essere in base al suddetto Piano riguardano tre grandi ambiti: l’agricoltura e la zootecnia, i trasporti e la combustione di biomassa legnosa;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020, è stata apportata una revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, in base alla quale il Comune di Cavaso del Tomba risulta ricadere nella zona CODICE ZONA 2015 n. IT0515 CODICE ZONA 2020 n. IT0525 *“Prealpi e Alpi”*;
- con Deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2/03/2021, è stato approvato un *“Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”*, il quale interviene in particolare sui seguenti settori:
 - Agricoltura, ove sono previsti interventi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca in quanto fonte di PM10 secondaria;
 - Trasporti, con interventi volti a ridurre gli ossidi di azoto e il PM10 primario derivante dall’utilizzo di mezzi inquinanti;
 - Energia, con interventi volti a ridurre le emissioni di PM10 primario derivante dalle combustioni di biomasse;

CONSIDERATO che:

- le azioni straordinarie omogenee contenute nel suddetto pacchetto di misure per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l’impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM10, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive specifiche procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM10 correlate all’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti;

DATO ATTO che:

- il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ) convocato dalla Provincia di Treviso il 26/09/2022 ha ribadito la necessità da parte dei Comuni di adottare le misure in oggetto attraverso specifiche ordinanze sindacali;
- il Comune di Cavaso del Tomba ha una popolazione inferiore ai 10000 abitanti e non rientra nella definizione di Agglomerato con altri paesi/città;
- il monitoraggio dell’ARPAV sulla qualità dell’aria, con riguardo al particolato PM10 e PM 2,5, ha evidenziato le maggiori criticità soprattutto durante la stagione invernale;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre limitazioni temporali alle combustioni all'aperto, e nello specifico stabilire il divieto di effettuare qualsiasi combustione all'aperto dalla data odierna e sino al 30 aprile 2023, salvo possibilità di introdurre specifiche e limitate deroghe in concomitanza di particolari esigenze o ricorrenze di pubblica risonanza;

CONSIDERATO che, in connessione alla festività dell'Epifania, nel territorio comunale è diffusa la tradizione della combustione di falò rituali, che l'Amministrazione comunale intende salvaguardare in parte, trattandosi di consuetudine radicata nel territorio, che costituisce motivo di attrazione di numerosi cittadini, desiderosi di assistere all'ardere della pira per la tradizionale valenza propiziatoria delle faville;

RITENUTO, peraltro, necessario, per le ragioni sopra esposte, limitare in tutto il territorio comunale i falò collegati alla tradizione del "Panevin" e della "Befana", al fine di minimizzare il numero di combustioni all'aperto, e di poter, conseguentemente, derogare al divieto qui contestualmente istituito, autorizzando la realizzazione di un solo falò rituale nel territorio del Comune, da tenersi nella serata del 5 gennaio presso il campo sportivo di Cavaso del Tomba, e prescrivendo comunque modalità di realizzazione idonee a minimizzare l'emissione di PM10 nell'atmosfera; ciò, sempreché non sopravvengano disposizioni di divieto assoluto di fonte sovracomunale, in relazione alla prossima evoluzione della situazione meteorologica o al verificarsi di emergenze di salute pubblica;

VISTI

- la L.R. n. 33/1985;
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/2006;
- il D.Lgs. n. 155/2010;
- il D.M. n. 186 del 7/11/2017, recante *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;
- il regolamento comunale di Polizia Locale;

VISTA la nota della Provincia di Treviso - settore ambiente e pianificazione territoriale del 20.09.2021 rif. n. 20210054525 agli atti il 20.09.2021 al prot. n. 8039;

ORDINA

che durante il periodo dal **4 gennaio 2022 al 30 aprile 2022**, su tutto il territorio comunale,

è fatto **DIVIETO**

di combustioni all'aperto di residui vegetali. Fanno eccezione solo quelle condotte per motivate esigenze fitosanitarie disposte dall'autorità preposta e, comunque, rispettando le dovute misure di sicurezza e adottando le precauzioni stabilite dalla normativa vigente;

è fatto **OBBLIGO**

di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett. d), alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato.

Ordinanza n.1 del 04-01-2023

IN DEROGA al divieto di combustione all'aperto di biomasse vegetali, di cui alla presente ordinanza sindacale,

DISPONE

che, nella sola serata del 5 gennaio 2023, è autorizzata nell'ambito del territorio comunale la realizzazione, sull'area presso il campo sportivo di Cavaso del Tomba, di un unico falò rituale, nell'ambito delle tradizionali manifestazioni organizzate dalle associazioni locali del territorio, con divieto di ulteriori iniziative del medesimo genere nelle giornate antecedenti e/o successive al 5 gennaio 2023, e comunque, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni.

I falò dovranno essere realizzati avendo cura di:

- posizionarli lontani da siepi, alberi, fienili, abitazioni garage, tende gazebo, ombrelloni e ogni altra struttura o materiale potenzialmente infiammabile;
- non utilizzare benzina, gas o altri combustibili;
- utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi e simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la produzione di fumo;
- creare una pira di altezza massima di 5 metri e di diametro non superiore ai 4 metri;
- mantenere il pubblico a distanza di sicurezza dal falò;
- smaltire il materiale rimasto in impianti autorizzati e ripristinare lo stato dei luoghi;
- rispettare le vigenti normative in materia di sicurezza e antincendio tra cui il D.M. 261/96, e le note del Ministero dell'Interno in date 28/07/2017 e 18/07/2018;
- garantire la possibilità di accesso e la sosta dei mezzi di soccorso nelle immediate vicinanze;
- garantire un'adequata via di esodo in caso di necessità;

PRECISA

che la presente deroga decadrà automaticamente, perdendo di efficacia, qualora fossero presi provvedimenti amministrativi, anche sovracomunali, che vietino in modo assoluto l'accensione di fuochi all'esterno in relazione all'evoluzione della situazione meteorologica o al verificarsi di emergenze di salute pubblica.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva.

La violazione alle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 mediante sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Copia del presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on line per le decorrenze di Legge e nel sito internet comunale istituzionale, nonché ai soggetti sottoelencati:

- a. *Provincia di Treviso*
- b. *ULSS 2*
- c. *ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso*
- d. *Comando Provinciale dei VV.FF.*
- e. *Comando dei Carabinieri*
- f. *Comando di Polizia Locale*
- g. *Principali Associazioni di Categoria.*

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Ordinanza n.1 del 04-01-2023

Contro il presente provvedimento può esser proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

IL SINDACO

Rugolo Gino
Gino Rugolo



Comune di Cavaso del Tomba Prot.N. 0000145 del 05-01-2023 partenza cat.6 cl.1

Comune di Cavaso del Tomba Prot.N. 0000145 del 05-01-2023 partenza cat.6 cl.1